

Decreto Dirigenziale Rep. n. 1220/2020 Prot n. 165997 del 22/10/2020

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: G048_2020 - Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 per la fornitura del servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di sant'Ambrogio". CUP: B54I19006370002 - CIG: 8480735BE8

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante "*Codice dei contratti*" e relative linee guida;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO l'art 65 del DL 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che esonera dal versamento dei contributi all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del provvedimento del 19/05/2020 e fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la relazione del RUP Dott. Stefano Franci, Responsabile Amministrativo Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), inviata alla Centrale Acquisti con Prot. 164886 del 21/10/2020, dalla quale si evince che:

- nell'ambito del finanziamento del Progetto PANSAM (progetto realizzato tramite PSR 2014/2020: Bando "Sostegno per l'attuazione dei Piani strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI)" – PS-GO n. 29/2017 PANSAM sottomisura 16.2. CUP ARTEA 864266, si rende necessario acquistare il servizio

per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant’Ambrogio a Firenze;

- L’ideazione e progettazione del servizio, sul quale è stato chiesto e ottenuto il finanziamento suddetto è stata fatta dallo Studio Azzurro Produzioni srl, via Luigi Mainoni D’Intignano 1, 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157, che risulta dunque quale unico fornitore del servizio di natura artistica oggetto di acquisto, dotato delle caratteristiche di esclusività e infungibilità in relazione all’acquisizione di una rappresentazione artistica unica.
- l’importo di affidamento è di € 47.540,00 + IVA;
- per le attività oggetto del contratto non sussistono rischi da interferenza, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero, come rilevato nel Duvri.
- L’appalto non era inserito nella programmazione biennale di beni e servizi 2020/2021;
- la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai fondi APANSAMLODA2019 ed il Responsabile Scientifico del Fondo è la professoressa Mirella Loda;
- non esistono situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità/inconferibilità a suo carico.

PRESO ATTO della stima risultante da preventiva informale negoziazione effettuata con l’operatore economico e ritenuta congrua dal RUP, espressa nel documento di offerta registrato al Prot. 164886 del 21/10/2020 inviato dalla Società Studio Azzurro Produzioni srl, via Luigi Mainoni D’Intignano 1, 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157, datato 11/09/2020, per l’importo di euro € 47.540,00 +IVA 22% per il servizio richiesto;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;

VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la società Società Studio Azzurro Produzioni srl, via Luigi Mainoni D’Intignano 1, 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157 risulta iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- a) di affidare alla società Studio Azzurro Produzioni srl, con sede in via Luigi Mainoni D'Intignano 1, 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157, il servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di sant'Ambrogio", ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii., per un importo di € 47.540,00 + Iva;
- b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle verifiche di legge;
- c) di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento, pari a euro € 47.540,00 + Iva sarà assicurata dai fondi APANSAMLODA2019;
- d) di dare atto che l'importo del contributo ANAC non è dovuto per effetto del Decreto Legge n. 34/2020;
- e) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata come generata dal sistema telematico di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
- f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente"; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge - art. 29 d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013, sul sito del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Firmato digitalmente

Allegato n. 1 Relazione RUP

Allegato n. 2 Capitolato normativo e prestazionale

Allegato n. 3 Duvri Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE, SPETTACOLO

G048_2020: Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di sant'Ambrogio".

CIG: 8480735BE8

CUP: B54I19006370002

RELAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dal Dott. Stefano Franci, Responsabile Amministrativo Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016, quale Responsabile Amministrativo del Dipartimento.

Il Direttore di esecuzione del contratto è individuato nella persona della Prof.ssa Mirella Loda, responsabile scientifica del progetto.

Nell'ambito del finanziamento del Progetto PANSAM (progetto realizzato tramite PSR 2014/2020: Bando "Sostegno per l'attuazione dei Piani strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI)" – PS-GO n. 29/2017 PAN-SAM *sottomisura 16.2. CUP ARTEA 864266*, si rende necessario acquistare il servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze.

La fornitura non è stata inserita nella programmazione biennale di beni e servizi 2020/2021;

L'ideazione e progettazione del servizio, sul quale è stato chiesto e ottenuto il finanziamento € 149.398,92, è stata fatta dallo Studio Azzurro Produzioni srl, via Mainoni D'Intignano 1 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157 che risulta dunque quale unico fornitore del servizio di natura artistica oggetto di acquisto, dotato delle caratteristiche di esclusività e infungibilità in relazione all'acquisizione di una rappresentazione artistica unica.

Si dichiara che per le attività oggetto del contratto non sussistono rischi da interferenza, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero. Il contratto di appalto è "a corpo".

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dai fondi APANSAMLODA2019 per la somma di euro 47.540,00 +IVA 22%. Il Responsabile Scientifico del Fondo è la professoressa Mirella Loda.

L'importo degli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00

Come da DUVRI allegato.

Le caratteristiche del servizio sono quelle descritte nel capitolato, che riprende il Progetto PANSAM.

Secondo l'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, della natura artistica del servizio, e trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) alla luce dell'art. 1 co. 2 L. 120/2020, il RUP non ritiene di dover chiedere una garanzia definitiva.

Il RUP ritiene congrua l'offerta del 11/09/2020 presentata dalla Società Studio Azzurro Produzioni srl, via Mainoni D'Intignano 1 20125 Milano, CF/P.IVA 12112190157, per l'importo pari a € 47.540,00 +IVA 22%.

Il RUP dichiara con riferimento alle funzioni di Responsabile Unico svolte in seno al procedimento:

- a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2016 né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- c) di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti a) e b) che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata.



Si trasmette la presente relazione e la documentazione necessaria all'avvio della procedura alla centrale Acquisti al fine dell'espletamento della trattativa e la relativa contrattualizzazione.

Si allegano:

- All. 1 Capitolato normativo e prestazionale
- All. 2 Offerta/preventivo impresa
- All. 3 Progetto Pan-SAM

Responsabile del Procedimento

Dott. Stefano Franci





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE, SPETTACOLO

CAPITOLATO D'APPALTO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

G048_2020: Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 per la fornitura del servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di sant'Ambrogio".

CIG: 8480735BE8

CUP: B54I19006370002

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Stefano Franci, Responsabile Amministrativo Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)

DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.):

Prof. Mirella Loda

Professore Ordinario Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di Sant'Ambrogio". L'intervento previsto negli investimenti immateriali del Progetto PANSAM (progetto realizzato tramite PSR 2014/2020: Bando "Sostegno per l'attuazione dei Piani strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI)" – PS-GO n. 29/2017 PAN-SAM) prevede l'organizzazione di due installazioni di 15 giorni ciascuna presso gli spazi del mercato di Sant'Ambrogio a Firenze. L'obiettivo primario di questa iniziativa è quello di promuovere i temi e i valori alla base del progetto PANSAM e, in secondo luogo, di creare un legame simbolico tra lo spazio fisico del mercato, la città e le produzioni agricole del territorio.

In particolare, le installazioni saranno incentrate sulla presentazione e sul racconto delle diverse tipologie di attività imprenditoriali facenti parte del progetto PANSAM. Le installazioni, oltre a richiamare l'attenzione sul progetto e sul marchio Paniere di Sant'Ambrogio, sono dirette a sottolineare l'importanza del consumo di prodotti a filiera corta come strategia per la tutela e la valorizzazione del territorio, e in senso più ampio quella di valorizzare il ruolo trasversale dell'agricoltura e di stimolare una riflessione su alcune tematiche e pratiche rilevanti. Le installazioni saranno infatti organizzate a partire dall'approfondimento di tre tematiche (innovazione, cura del territorio, qualità e salute), per le quali le realtà aziendali coinvolte nel progetto Paniere sono rappresentative.

Ogni realtà aziendale verrà documentata attraverso una serie di foto-video interviste che andranno a costituire il



materiale audio video delle installazioni. Le aziende coinvolte hanno offerto la loro disponibilità al coinvolgimento nell'intervento proposto. Complessivamente, le aziende partecipanti sono 9, di cui 3 nella provincia di Firenze e 6 in quella di Pistoia.

IMPRESE

Le roncacce - Cutigliano (PT)
U cassero - Casalguidi (PT)
Podere Le fornaci - Greve in chianti (FI)
Azienda agricola Uffiziatura I Piani San Marcello Pistoiese (PT)
Il Bello - Serravalle pistoiese (PT)
Podere Africo - Spignana (PT)
Fragoland - Abetone (PT)
Fallani Paolo - Scandicci (FI)
Fattoria Valdastra - Borgo San Lorenzo (Fi)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

La progettazione, la realizzazione e l'allestimento delle installazioni dovranno essere curate da professionisti nel campo della produzione audio visuale applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Si richiede la realizzazione di video-ambientazioni in cui immagine elettronica e ambiente fisico vengono messi in relazione, perseguendo l'intento di rendere centrale lo spettatore e i percorsi percettivi in cui è iscritto.

La definizione puntuale dell'intervento avverrà contestualmente alla campagna di video-interviste e sopralluoghi sul territorio.

Le installazioni previste dal progetto PANSAM poggiano su due grandi scale metalliche di supporto dei materiali audio-visuali.

DETTAGLI TECNICI

Dal punto di vista dell'allestimento delle installazioni, dopo un rilievo degli spazi interni e uno studio di fattibilità si prevede di utilizzare il corridoio centrale sul lato corto del Mercato di Sant'Ambrogio. Si tratta di uno spazio di circa 6 m di ampiezza tra le postazioni fisse degli stalli per una lunghezza di 25m. In questo spazio si prevede il posizionamento delle due grandi scale scenografate che si alzano verso il centro della copertura, mentre una scala sale dalla parte dell'ingresso est, un'altra sale dall'ingresso ovest. Queste strutture permetteranno di incastonare tra i pioli 24 monitor di 40" che andranno a costituire un percorso audio-visivo verticale.

In questi schermi infatti verranno proiettate le immagini in movimento, in una narrazione continua che vede i soggetti svilupparsi oltre i limiti delle cornici degli schermi.

Si prevede il noleggio delle tecnologie necessarie (monitor, player digitali e switch) per 1 mese (2 volte 15 giorni).

Si prevede la fornitura di n. 4 elementi scenografici (strutture scenografate per monitor), che rimarranno al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

Sono esclusi dal presente capitolato: impianto elettrico, derivazioni, collegamenti, Immagine coordinata e grafica Ufficio stampa, promozione, comunicazione.

ARTICOLO 2 - IMPORTO APPALTO

L'importo dell'appalto è pari ad euro 47.540,0 + IVA comprensivo di ideazione, direzione artistica, regia, riprese video, postproduzione, noleggio tecnologie, elementi scenografici, incluso il trasporto, installazione, assistenza e smontaggio di tecnologie e strutture.

Il contratto sarà contabilizzato a corpo.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto, che deve essere



dependente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante.

ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE- PENALI

Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in gg 365 deccorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. In ogni caso la prestazione dovrà concludersi entro il 30/03/2022.

Nel caso si verifichino le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate.

- a) Mancato rispetto dell'esecuzione della fornitura, per inadempienza pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione della cauzione definitiva, se prodotta.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.

Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, pena risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire ad altre ditte in danno all'aggiudicataria gli stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente, le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Le penalità sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso



di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

È riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università di Firenze comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'operatore economico aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento del **30%** all'aggiudicazione definitiva ed efficace, il **40%** completamento del servizio (completamento della seconda installazione aggiudicato e il restante **30%** a 60 gg dalla conclusione del servizio, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti corruzione e regolarità amministrativa e contributiva e previa attestazione di regolare esecuzione certificata dal RUP.

Non saranno tenuti in conto forniture eseguite irregolarmente, in contraddizione, non richieste dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il corrispettivo contrattuale, sarà corrisposto con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente capitolato.

L'Appaltatore, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura elettronica intestata al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 – sede via San Gallo 10 CAP. 50129 – Firenze, inviandola al **Codice Univoco Ufficio IPA VDILEA**;

L'Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

I pagamenti, previo benessere del responsabile del procedimento, saranno effettuati entro 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

Nel caso di contestazione da parte dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Dipartimento provvederà a



richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati al Dipartimento _____ entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il D.E.C.

Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il D.E.C. accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che dovrà attivare la procedura di liquidazione del corrispettivo.

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO

Ferma restando la relativa dichiarazione resa in sede di gara, il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D. Lgs.50/2016.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106.

ARTICOLO 10 - VIZI DELLA FORNITURA – DECADENZA - PRESCRIZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni/servizi conformi al contratto di appalto. Si presume che i beni/servizi siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore



b) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall'Amministrazione e che sia stato da questi portato a conoscenza dell'appaltatore al momento della conclusione del contratto e che l'appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l'Amministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dall'Amministrazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dall'appaltatore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della esecuzione degli interventi.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

L'Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone all'appaltatore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

L'Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.



L'appaltatore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dall'appaltatore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla esecuzione degli interventi.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto,

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 11 - COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non è previsto un collaudo in corso di esecuzione.

ARTICOLO 12 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ARTICOLO 14 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 50/2016 fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Si procederà a risoluzione del contratto in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Sono altresì causa di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le



seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) a violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto verrà formalizzata in forma elettronica dell'art.32, comma14, del D.Lgs 50/2016. Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

L'operatore economico è tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.

ARTICOLO 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

Si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs.50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.



REQUISITI TECNICI CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ARTICOLO 21 – MODALITA' E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione della fornitura sarà eseguita presso la sede Mercato di Sant'Ambrogio, Piazza Lorenzo Ghiberti, 50122 Firenze (FI).

Per motivi imprescindibili legati alla scadenza per la rendicontazione del finanziamento assegnato per l'acquisto del servizio oggetto della presente procedura l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad ultimare il servizio entro 30/03/2022 dalla data di stipula del contratto o del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE (DUVRI)

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura, novellata dall'art. 26 del D.lgs 81/2008 (nello specifico comma 3 ter) si tratta di un servizio svolto presso sede di terzi, sia per quanto concerne il servizio di installazioni multimediali presso il mercato di Sant'Ambrogio, sia le interviste da fare presso le imprese individuate. Allo stato attuale, si presume che non sussistano rischi interferenziali, in quanto: a) le installazioni multimediali verranno allestite e montate in orario di chiusura di Sant'Ambrogio, escludendo interferenze con le attività del mercato; b) le attività di sopralluogo e ripresa video-fotografica nelle aziende agricole verranno realizzate a debita distanza di sicurezza dalle attività aziendali. Si rimanda a una successiva riunione di coordinamento la definizione di eventuali ulteriori misure precauzionali. I costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza di cui al presente documento sono previsti € 0,00 per l'intero appalto. Sono previsti € 400,00 per la gestione di oneri imprevisti. La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dei dipendenti della Impresa Appaltatrice nelle aree/imprese/luoghi pubblici dove si svolgeranno i servizi. Il tutto è ampiamente indicato nel Duvri (allegato al presente capitolato).

ARTICOLO 23 – VERIFICHE E CONTROLLI

Durante l'esecuzione della fornitura il D.E.C. si riserva la facoltà e il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli sulla regolare esecuzione dei medesimi e di eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature utilizzate, riservandosi la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei nonché il diritto di fare ripetere l'esecuzione dei servizi qualora svolto senza osservare le prescrizioni del presente capitolato.

In caso di mancata esecuzione il relativo corrispettivo non verrà liquidato e saranno applicate le penali di cui all'art.4.

L'Università si asterrà dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell'Appaltatore e rivolgerà le eventuali osservazioni al referente tecnico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 24 – MARCHE, MATERIALI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso del servizio, le stesse caratteristiche e condizioni riconosciute ed accettate dal Direttore incaricato.

Qualora nel corso del servizio, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture ritenute non conformi dal D.E.C., valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono installati.

Il RUP



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE (DUVRI)
EX ART. 26 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.**

Allegato al Capitolato d'Appalto

G048_2020: Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 63 co. 2 lett. b) D.lgs. 50 /2016 per la fornitura del servizio per la realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant'Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di sant'Ambrogio".

Ente appaltante	
Datore di Lavoro	Università degli Studi Di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo

Impresa appaltatrice	
Ragione sociale	STUDIO AZZURRO PRODUZIONI S.R.L.
P.I.	CF/P.IVA 12112190157
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Sede legale	
Indirizzo	via Mainoni D'Intignano 1 20125 Milano
Telefono	+39 0233107651

1. PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al **comma 3-ter** la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al **comma 3-bis** che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc.) e la ditta appaltatrice deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza (POS) sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Definizioni

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Amministrazioni Contraenti	Le Amministrazioni che aderiscono alla Gara nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico
Fornitore	L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria <eventuale in caso di gara a più lotti: di uno o più lotti> e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico.
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

	Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
DVRI standard	Il presente documento.
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione Contraente è tenuta a redigere.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 es.m.i..

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

In riferimento a quanto contenuto nel Capitolato d'appalto e nel disciplinare si individuano in sintesi le seguenti attività;

- realizzazione di installazioni artistiche-multimediali negli spazi interni al Mercato di Sant' Ambrogio a Firenze nell'ambito del progetto "Il Paniere di Sant' Ambrogio" al fine di promuovere i temi e i valori alla base del progetto PANSAM e, in secondo luogo, di creare un legame simbolico tra lo spazio fisico del mercato, la città e le produzioni agricole del territorio. Ogni realtà aziendale verrà documentata attraverso una serie di foto-video interviste che andranno a costituire il materiale audio video delle installazioni. Le aziende coinvolte hanno offerto la loro disponibilità al coinvolgimento nell'intervento proposto. Complessivamente, le aziende partecipanti sono 9, di cui 3 nella provincia di Firenze e 6 in quella di Pistoia. Dal punto di vista dell'allestimento delle installazioni, dopo un rilievo degli spazi interni e uno studio di fattibilità si prevede di utilizzare il corridoio centrale sul lato corto del Mercato di Sant' Ambrogio. Si tratta di uno spazio di circa 6 m di ampiezza tra le postazioni fisse degli stalli per una lunghezza di 25m. In questo spazio si prevede il posizionamento delle due grandi scale scenografate che si alzano verso il centro della copertura, mentre una scala sale dalla parte dell'ingresso est, un'altra sale dall'ingresso ovest. Queste strutture permetteranno di incastonare tra i pioli 24 monitor di 40" che andranno a costituire un percorso audio-visivo verticale.

- noleggio delle tecnologie necessarie (monitor, player digitali e switch) per 1 mese (2 volte 15 giorni).

- fornitura di n. 4 elementi scenografici (strutture scenografate per monitor), che rimarranno al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

Sono esclusi dal capitolato: impianto elettrico, derivazioni, collegamenti, Immagine coordinata e grafica Ufficio stampa, promozione, comunicazione.

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
Interferenze con Mercato di Sant' Ambrogio	<p>Svolgimento delle operazioni di montaggio, installazione, smontaggio presso il Mercato di Sant' Ambrogio di Firenze</p> <p>Rischi di interferenza per utilizzo di procedure operative, attrezzature, montaggio/smontaggio ecc..</p>	<p>L'Appaltatore dovrà allestire e montare le installazioni multimediali in orario di chiusura di Sant' Ambrogio, escludendo interferenze con le attività del mercato.</p> <p>L'appaltatore dovrà predisporre le adeguate misure di segnalazione ed interdizione ad estranei dell'area di lavoro, se necessarie.</p>
Interferenze con imprese esterne	<p>Svolgimento delle riprese video/fotografiche presso le imprese individuate</p> <p>Rischi di interferenza per utilizzo di procedure operative, attrezzature, ecc.. e ingresso degli operatori in ambienti in cui si stanno svolgendo operazioni/lavorazioni proprie delle imprese</p>	<p>Le attività di sopralluogo e ripresa video-fotografica nelle aziende agricole verranno realizzate a debita distanza di sicurezza dalle attività aziendali.</p> <p>Le imprese ed il Committente coopereranno a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e protezione dai rischi da interferenza, definendo una distanza minima di sicurezza da tenere tra gli operatori del committente e i macchinari/persone/lavorazioni presenti in azienda.</p>

4. CONDIZIONI NON PREVISTE DAL DUVRI

Qualora si verificano condizioni impreviste, diverse da quelle stimate nel documento o siano apportate alle attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il responsabile dell'impresa appaltatrice deve farne comunicazione preventiva al Committente.

5. CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Allo stato attuale, si presume che non sussistano rischi interferenziali, in quanto: a) le installazioni multimediali verranno allestite e montate in orario di chiusura di Sant' Ambrogio, escludendo interferenze con le attività del mercato; b) le attività di sopralluogo e ripresa video-fotografica nelle aziende agricole verranno realizzate a debita distanza di sicurezza dalle attività aziendali. Si rimanda a una successiva riunione di coordinamento la definizione di eventuali ulteriori misure precauzionali.

I costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza di cui al presente documento sono previsti € 0,00 per l'intero appalto. Sono previsti € 400,00 per la gestione di oneri imprevisti.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo

mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dei dipendenti della Impresa Appaltatrice nelle aree/impresе/luoghi pubblici dove si svolgeranno i servizi.

Si fa presente che i costi della sicurezza vanno sempre tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Firma per accettazione del presente DUVRI

(dopo aver valutato tutti i rischi ed averlo concordato con i soggetti interessati)

L'Impresa.....